

**POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA N. 0403.5104571.62**

CODICE PRODOTTO	NUM. POLIZZA SOSTITUITA	AGENZIA	CODICE AGENZIA / SUB / BROKER	COD. QUOTAZIONE	AUTORIZZAZIONE SEDE
0310	0403510101314	403 - VERDELLO	403/ AO		AF000358548K

**CONTRAENTE**

COMUNE DI VERDELLINO	PARTITA IVA	PROFESSIONE
	00321950164	007 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOMICILIO: PIAZZA DON MARTINELLI 1	C.A.P.	LOCALITA'/COMUNE
	20404	VERDELLINO
		PROVINCIA
		BG

**GARANZIE**

Le garanzie prestabili per i veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola, operanti in quanto siano state espressamente richiamate sulle singole applicazioni, sono le seguenti:

- RESPONSABILITA' CIVILE
- CLAUDSOLA INCENDIO VIP
- INCENDIO E FURTO
- CLAUDSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP
- DANNI ACCIDENTALI
- COLLISIONE
- COLLISIONE COMPACT A VALORE A NUOVO
- INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- TUTELA GIUDIZIARIA
- GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT PERDITE PECUNIARIE [Rimborso Tassa di proprietà, Rimborso spese di immatricolazione (solo per autoveicoli), Rimborso spese di parcheggio e di custodia, Rimborso spese per duplicato della patente di guida, Rimborso spese per danni indiretti]
- GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT RESPONSABILITA' [RC per fatto dei figli minori, RC per difetti di manutenzione] - GARANZIE AGGIUNTIVE ORO [Danni da furto di bagagli trasportati (solo per autoveicolo ed autotassametri), Rimborso spese documenti a seguito di sinistro, Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (esclusi i ciclomotori, motoveicoli e quadricicli), Rimborso Spese recupero punti] - GARANZIE AGGIUNTIVE CLASS [Perdita delle chiavi (solo per autoveicolo ed autotassametri), Garanzia bagagli, Danni al box o rimessa]
- GARANZIE AGGIUNTIVE VIP [Rottura Cristalli (solo per autoveicolo, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus), Ripristino dotazioni di sicurezza, Soccorso vittime della strada, Rimborso spesa di acquisto (solo per autoveicolo ed autotassametri), Ripristino dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare]
- ASSISTENZA STRADALE GLOBAL E CLAUDSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP [Invio di personale tecnico, Traino immediato, Traino a lunga distanza, Recupero da fuori strada, Autoveicolo sostitutivo fino a dieci giorni (fino a trenta giorni per la "Clausola Vip") e Trasferimenti imprevisi (esclusi i rimorchi), Informazioni dalla struttura organizzativa, Trasferimento sanitario, Consulenza medica, Trasmissione messaggi urgenti, Linea diretta con il legale, Invio di un autista, Pernottamenti imprevisi, Anticipi di denaro, Assistenza in caso di decesso, Assistenza in caso di decesso, Recupero del veicolo, Viaggio di un familiare, Assistenza amministrativa al veicolo, Interprete a disposizione, Pronto intervento Cristalli, Consulenza psicologica telefonica]
- ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI [Traino immediato, Invio di personale tecnico, Recupero del veicolo da fuori strada, Informazioni dalla struttura organizzativa, Autoveicolo sostitutivo fino a dieci giorni e Trasferimenti imprevisi (esclusi i rimorchi), Trasferimento sanitario, Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Trasmissione messaggi urgenti, Invio di un autista, Pernottamenti imprevisi, Anticipi di denaro, Assistenza in caso di decesso, Viaggio per il recupero del veicolo, Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, Interprete a disposizione, Assistenza amministrativa al veicolo, Recapito ricambi originali, Consulenza psicologica telefonica]
- ASSISTENZA STRADALE COMPACT [Invio di personale tecnico, Traino immediato, Traino a lunga distanza, Recupero da fuori strada, Invio di un'autoambulanza in Italia, Informazioni dalla struttura organizzativa, Autoveicolo sostitutivo fino a tre giorni e Trasferimenti imprevisi (esclusi i rimorchi)]
- ASSISTENZA STRADALE COMPACT Clausola Extra [Invio di personale tecnico, Traino immediato, Traino a lunga distanza, Recupero da fuori strada, Invio di un'autoambulanza in Italia, Informazioni dalla struttura organizzativa, Autoveicolo sostitutivo fino a cinque giorni e Trasferimenti imprevisi (solo per autoveicolo)]

Ciascuna delle Garanzie richiamate è prestata entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.

I veicoli assicurati e le garanzie prestate vengono indicati sulle applicazioni dal n. 1 al n. 13 allegate alla presente polizza e formano parte integrante della stessa. Il Contraente riconosce che le notizie ed i dati indicati sul presente contratto e nelle applicazioni (o nell'elenco) allegato, sono determinanti per il consenso della FONDIARIA - SAI S.p.A. alla stipulazione del contratto e dichiara che sono conformi al vero. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, possono compromettere il diritto alla prestazione.

	PREMIO ANNUO NETTO			PREMIO ANNUO NETTO			PREMIO ANNUO NETTO				
	PREMIO ANNUO NETTO	IMPOSTE* (in perc.)	IMPOSTE* (in valore)	PREMIO ANNUO NETTO	IMPOSTE* (in perc.)	IMPOSTE* (in valore)	PREMIO ANNUO NETTO	IMPOSTE* (in perc.)	IMPOSTE* (in valore)		
RESPONSABILITA' CIVILE	€ 7.132,91	16,00	€ 1.032,82	COLLISIONE COMPACT	€ 0,00	0,00	€ 0,00	CARICO E SCARICO MEZZI MECCANICI	€ 92,76	13,50	€ 12,55
INCENDIO VALORE COMMERCIALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	EV SOCIOPOLITICI E NATURALI VALORE COMMERCIALE	€ 34,30	13,50	€ 4,63	INFORTUNI DEL CONDUCENTE	€ 0,00	0,00	€ 0,00
INCENDIO VALORE A NUOVO	€ 0,00	0,00	€ 0,00	EV SOCIOPOLITICI E NATURALI VALORE A NUOVO	€ 198,46	13,50	€ 26,83	INFORTUNI DEL CONDUCENTE Compact	€ 0,00	0,00	€ 0,00
INCENDIO SOLO DANNO TOTALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	EV SOCIOPOLITICI E NATURALI SOLO DANNO TOTALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	TUTELA GIUDIZIARIA	€ 389,87	12,50	€ 48,88
INCENDIO E FURTO VALORE COMMERCIALE	€ 235,43	13,50	€ 31,79	DANNI ACCIDENTALI VALORE COMMERCIALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	ASSISTENZA STRADALE Global	€ 0,00	0,00	€ 0,00
INCENDIO E FURTO VALORE A NUOVO	€ 555,98	13,50	€ 75,08	DANNI ACCIDENTALI VALORE A NUOVO	€ 892,81	13,50	€ 120,54	ASSISTENZA STRADALE Compact	€ 65,00	10,00	€ 6,50
INCENDIO E FURTO SOLO DANNO TOTALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	DANNI ACCIDENTALI SOLO DANNO TOTALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E RIMORCHI	€ 156,00	10,00	€ 15,60
RICORSO TERZI DA INCENDIO Compact	€ 0,00	0,00	€ 0,00	GARANZIE AGGIUNTIVE ORO	€ 0,00	0,00	€ 0,00	ASSISTENZA STRADALE COMPACT Clausola Extra	€ 0,00	0,00	€ 0,00
RICORSO TERZI DA INCENDIO Clausola Vip	€ 0,00	0,00	€ 0,00	GARANZIE AGGIUNTIVE Vip	€ 552,50	13,50	€ 74,65	TOTALE PREMIO ANNUO NETTO	€ 10.436,02		
COLLISIONE VALORE COMMERCIALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	GARANZIE AGGIUNTIVE CLASS	€ 0,00	0,00	€ 0,00	di cui Contributo S.S.N.	€ 677,79		
COLLISIONE VALORE A NUOVO	€ 0,00	0,00	€ 0,00	GARANZIE AGGIUNTIVE Compact Responsabilità	€ 26,00	13,50	€ 3,52	IMPOSTE *	€ 1.467,54		
COLLISIONE SOLO DANNO TOTALE	€ 0,00	0,00	€ 0,00	GARANZIE AGGIUNTIVE Perdite Pecuniarie	€ 104,00	13,50	€ 14,08	TOTALE PREMIO ANNUO (Imposte comprese)	€ 11.903,56		

**DURATA DELLA POLIZZA**

EFFETTO DALLE	SCADENZA ALLE	FRAZIONAMENTO DEL PREMIO	SCADENZA DELLE RATE	TACITO RINNOVO
ore 24 del 31/01/2013	ore 24 DEL 31/01/2014	ANNUALE	31/01/2014	SI

**PREMIO NETTO ALLA FIRMA**

GARANZIA R.C.A.	ALTRE GARANZIE	TOTALE PREMIO NETTO	di cui Contributo S.S.N.	IMPOSTE *	TOTALE PREMIO ALLA FIRMA (Imposte comprese)
€ 7.132,91	€ 3.303,11	€ 10.436,02	€ 677,79	€ 1.467,54	€ 11.903,56

\* Per i veicoli assicurati all'atto della stipulazione del contratto le imposte della garanzia RC Auto sono state determinate sulla base dell'aliquota applicabile alla data di stampa della polizza per la Provincia di residenza del proprietario del veicolo indicata nella singola applicazione. Restano salvi gli effetti derivanti dalla eventuale diversa aliquota che dovesse rendersi applicabile alla data di effettivo pagamento del premio (art. 17, 2° co., D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68). All'atto del pagamento del premio verrà rilasciata la ricevuta d'incasso completa della scomposizione del premio stesso per provincia e delle relative aliquote di imposta gravanti sulla garanzia RC Auto.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato è operativa la clausola di adeguamento automatico del capitale <input checked="" type="checkbox"/>	<b>SONO OPERANTI I SEGUENTI ALLEGATI</b>
	SP MN IP



Unipol

FONDIARIA SAI S.p.A.  
Sede Legale e Divisione Torino  
10128 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011 6627111  
Fax (+39) 011 6627080  
www.saiitalia.sai.it

Divisione Firenze

50129 - Via Loreo e Magliocco, 1  
Tel. (+39) 055 47341  
Fax (+39) 055 476026

Capitale sociale € 1.194.672.973,00. In Verbo Numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino. Codice Fiscale e  
Partita IVA 0361807012. Imprese assicurativa autorizzata  
nelle assicurazioni con SS D11 - 254-1922 N. 0018 - Società  
soggetta all'Alfabeto di Bilancio e appartenente al Gruppo  
Unipol. Fondiaria S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di  
Assicurazione e riassicurazione. Sic. I n. 1.00005 e iscritta  
parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi  
assicurativi al SS.



MODELLO EDIZIONE  
0310 122010

**ALLEGATO "MN"**  
**SOSTITUZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE LIBRO MATRICOLA**

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZZA**

CODICE PRODOTTO	NUMERO POLIZZA	DESCRIZIONE AGENZIA / SUBAGENTE	CODICE: AGENZIA/SUB/BROKER
0310	0403.5104571.62	403 - VERDELLO	403 / AO

**CONTRAENTE**

COMUNE DI VERDELLINO PIAZZA DON MARTINELLI 1	PARTITA IVA 00321950164	PROFESSIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
	C.A.P. 24040	LOCALITA'/COMUNE VERDELLINO	PROVINCIA BG

A parziale rettifica di quanto disposto dall'art. 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione, le parti concordano che la **sostituzione è ammessa solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva del veicolo e purché i movimenti di inclusione ed esclusione siano contestuali.**

All'atto della sostituzione **FONDIARIA - SAI S.p.A.** rilascerà un'applicazione alla polizza con l'indicazione, nelle apposite sezioni dell'applicazione sostituita, della targa sostituita e l'indicazione della dicitura "inclusione per sostituzione" nella casella "TIPO MOVIMENTO"; tale applicazione, **che deve essere sottoscritta dal Contraente**, indica la data di decorrenza della sostituzione.

**FERMO IL RESTO**

Il presente allegato, redatto in tre esemplari ad un solo effetto, costituisce parte integrante della suddetta polizza cui va annesso.

VERDELLO, li 23/01/2013

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Divisione Fondiaria  
Direttore Generale Assicurativo  
Emanuele Etracca



**ALLEGATO "SP"**  
**AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE  
GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA**

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZZA**

CODICE PRODOTTO	NUMERO POLIZZA	DESCRIZIONE AGENZIA / SUBAGENTE	CODICE AGENZIA/SUB/BROKER
0310	0403.5104571.62	403 - VERDELLO	403 / AO

**CONTRAENTE**

COMUNE DI VERDELLINO PIAZZA DON MARTINELLI 1	PARTITA IVA 00321950164	PROFESSIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
	C.A.P. 24040	LOCALITA'/COMUNE VERDELLINO	PROVINCIA BG

A parziale rettifica delle Condizioni Particolari che regolano il contratto in oggetto ed a parziale rettifica di quanto disposto dagli artt. 9 "Sospensione in corso di contratto" e 16 "Attestazione dello stato del rischio" delle Condizioni di Assicurazione, le parti concordano quanto segue:

Qualora il Contraente intenda, per un veicolo inserito nella polizza Libro Matricola, sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a FONDIARIA - SAI S.p.A. restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

All'atto della sospensione FONDIARIA - SAI S.p.A. , rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" nella casella "TIPO MOVIMENTO"; tale applicazione, che deve essere sottoscritta dal Contraente, indica la data di decorrenza della sospensione. L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza del contratto Libro Matricola ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché in quest'ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente, oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria e la relativa Condizione Speciale siano compatibili (\*);
- nonchè
- il proprietario assicurato (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

(\* ) Nell'ambito della Condizione Speciale L - Bonus/Malus Grandi Ruote, l'operazione è possibile a condizione che i veicoli interessati appartengano allo stesso Gruppo (quale risultante dal p.to. 1 - PREMESSA - TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI).

All'atto della riattivazione FONDIARIA - SAI S.p.A. , rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "riattivazione su stesso veicolo" o "riattivazione su altro veicolo" nella casella "MOTIVO DELLA SOSTITUZIONE"; tale applicazione, che deve essere sottoscritta dal Contraente, indica la data di decorrenza della riattivazione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi (90 giorni) il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri di comportamento:

- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di tre mesi (90 giorni) consecutivi:  
trovano applicazione le regole evolutive, viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno tre mesi (90 giorni) consecutivi:  
non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa: non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di tre mesi (90 giorni) consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno tre mesi (90 giorni) consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese alla data di scadenza del contratto: il rischio deve considerarsi escluso, pertanto non trovano applicazione le regole evolutive, non viene rilasciata l'attestazione dello stato del rischio ed il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.

Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

**FERMO IL RESTO**

Il presente allegato, redatto in tre esemplari ad un solo effetto, costituisce parte integrante della suddetta polizza cui va annesso.

VERDELLO, li 23/01/2013

IL CONTRAENTE

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Divisione Fondiaria  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimbrì



Unipol

FONDIARIA SAI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Vertrieb  
10126 - Corso Calisto Tanzi, 12  
Tel (+39) 011 6533111  
Fax (+39) 011 6533100  
www.fondiaria-sai.it

Direzione Finanza

50129 - Via Lorenzo Magnifico, 1  
Tel (+39) 055 47341  
Fax (+39) 055 416026

Capitale sociale € 1.194.572.923,00 del Verso Numero di  
iscrizione al Registro delle imprese di Torino: Codice Fiscale e  
Partita IVA: 08181950012 Impresa assicurativa autorizzata  
dalla Consob con licenza n. 294-2003 N. 9681 - Società  
soggetta all'attività di Direzione e sorveglianza di Unipol  
Gruppo Fondiaria S.p.A. - gruppo assicurativo  
Assicurazione e riassicurazione Dec. l. n. 1.000/05 e facoltà  
prevista dal Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi  
assicurativi al n. 346

## ALLEGATO IP - INFORMATIVA DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DELL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

### 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

### 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi delle Società del Gruppo UNIPOL <sup>(1)</sup>, nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

### 3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati <sup>(2)</sup>;
- in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

### 4. Comunicazione dei dati personali

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge, a Società del Gruppo UNIPOL <sup>(1)</sup> o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo UNIPOL <sup>(1)</sup>, a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati <sup>(2)</sup>.

### 5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nei confronti dei soggetti riportati al punto 4. a), ove ciò sia necessario per l'esecuzione delle prestazioni e servizi richiesti dall'interessato o comunque previsti in suo favore

### 6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz'onere, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 011-6533613).

<sup>(1)</sup> società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

<sup>(2)</sup> elenco disponibile sul sito [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it) presso l'Ufficio Privacy (fax 011-6533613)

FONDIARIA - SAI S.p.A.

## NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE PRODOTTO NUOVA 1<sup>a</sup> GLOBAL

### **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE** *(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)*

***“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,  
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.***

***Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della  
sottoscrizione della Polizza.***

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. Informazioni generali**

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 011 6657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 055 47941.

Sito Internet: [www.fondaria-sai.it](http://www.fondaria-sai.it).

E-mail: [fondaria-sai@fondaria-sai.it](mailto:fondaria-sai@fondaria-sai.it)

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00006.

##### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa** *(dati aggiornati a 04.2012)*

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.fondaria-sai.it](http://www.fondaria-sai.it).

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di *FONDIARIA-SAI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *FONDIARIA-SAI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**“Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio. Segnaliamo inoltre che, in caso di Sinistro, l’Impresa eserciterà azione di rivalsa -fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro- in proporzione del minor Premio corrisposto nei seguenti casi:**

- **qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non e' quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo;**
- **qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo non e' di età pari o superiore a 26 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni.**

#### **AVVERTENZA**

**Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (Condizione speciale E) e punto 14 della Condizione Speciale F), si deve rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.**

**Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

#### **AVVERTENZA**

**Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 12 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

**Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.**

Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di stipulazione di contratto **SENZA IL TACITO RINNOVO**, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

#### **3.1 Estensioni della copertura**

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

**D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;**

**K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**

L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

#### **AVVERTENZA**

***Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell'autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 15 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).***

#### **7. Informativa in corso di contratto**

L'Impresa si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

#### **8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito**

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità dell'autovettura assicurata (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "*Attestazione dello stato di Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che :

- ❖ se l'autovettura è già stata assicurata in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ l'Impresa invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale F -, sull'*Attestazione* rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

#### **AVVERTENZA**

***Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.***

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione e' la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (punto 2.1) **(invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4 /2006).**

**Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale F dal punto 2 al punto 8.**

#### **INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO**

L'Impresa prevede nella Condizione Speciale F il mantenimento della classe di merito -purche' non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*)- in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro Matricola*);
- furto del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso e' possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

#### **9. Recesso**

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 172 del *Codice*, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano oppure tramite fax, alla sede dell'Impresa o all'intermediario, entro il giorno di scadenza del contratto. In questo caso non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni (previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile).

In ogni caso, poi, in presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 "*Adeguamento del Premio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

#### **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

**Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.**

#### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

**Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto**, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia del Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta. **Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative**, i termini entro i quali l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

Ricordiamo che sul sito internet dell'Impresa e' possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del *Codice*.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo:

**ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

**FAX: 06. 42133730**

**e-mail: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it)**

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.:Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

## **16. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

E-mail: [servizio.reclami@fondiaria-sai.it](mailto:servizio.reclami@fondiaria-sai.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**FONDIARIA-SAI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Il rappresentante legale**  
**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Divisione Fondiaria  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimbi

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2012*



FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Torino  
10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011 6657111  
Fax (+39) 011 6657665  
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze  
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055 47941  
Fax (+39) 055 47909

Capitale sociale € 1.194.572.973,80. Iva: Numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e  
Partita IVA: 0205107012. Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione sulla vita (D.L. 254-1923 N. 606) - Società  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol  
Gruppo Finanziario S.p.A. - iscritta all'Albo delle  
Assicurazioni e Rassicurazioni SAI n. 1.00006 e iscritta  
parte del Gruppo Assicurativo Unipol sotto al Abbo dei gruppi  
assicurativi SAI.

## NOTA INFORMATIVA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI PRODOTTO NUOVA 1ª GLOBAL

### **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI** *(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)*

***“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,  
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.***  
***Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della  
sottoscrizione della Polizza.***

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. Informazioni generali**

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030). Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 011 6657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 055 47941.

Sito Internet: [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

E-mail: [fondiaria-sai@fondiaria-sai.it](mailto:fondiaria-sai@fondiaria-sai.it)

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00006.

##### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa** *(dati aggiornati a 04.2012)*

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di *FONDIARIA-SAI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *FONDIARIA-SAI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

#### **AVVERTENZA**

**Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 12 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

**Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell' annualità.**

Per quanto concerne il *Premio*, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di stipulazione di contratto **SENZA IL TACITO RINNOVO**, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

#### **3.1 Estensioni della copertura**

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

**D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;**

**K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

**Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione.**

#### **4. Soggetti esclusi dalla garanzia**

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in *Leasing*;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo "Fonti Normative RCA" del contratto di assicurazione ed all'articolo 129 del *Codice*.

Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "Attestazione dello stato di Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ l'Impresa invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H -, sull'*Attestazione* rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

#### **AVVERTENZA**

**Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.**

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità progressa.**

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n.4/2006:

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto → classe di merito 14.

- Nel caso di *Rischi* già presenti nel portafoglio dell'Impresa o di *Rischi* provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*.

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: → non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

→ non si considera l'anno in corso.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

### **9. Recesso**

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 172 del *Codice*, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano oppure tramite fax, alla sede dell'Impresa o all'intermediario, entro il giorno di scadenza del contratto. In questo caso non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni (previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile).

In ogni caso, poi, in presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 "Adeguamento del *Premio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

### **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

***Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.***

### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Procedura per il risarcimento del danno**

Ai sensi dell'articolo 143 del *Codice* in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede dell'Impresa o all'Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito dall'Impresa. ***Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.***

#### **AVVERTENZA:**

***L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150***

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo:

**ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

**FAX: 06. 42133730**

**e-mail: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it)**

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'ISVAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla *Denuncia* di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

### **14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro**

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla *Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o all'Impresa (per gli altri *Sinistri*) l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi dalla scadenza contrattuale** (articolo 11 Condizione Speciale H "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati").

### **15. Accesso agli atti dell'Impresa**

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una

reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**FONDIARIA-SAI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Il rappresentante legale**  
**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Divisione Fondiaria  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimbrì

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2012*



FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Torino  
10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011 6657111  
Fax (+39) 011 6657683  
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze  
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055 47941  
Fax (+39) 055 47925

Capitale sociale € 1.184.872.973,00 - Vers. Numero di  
Inoltre è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e  
Partita IVA 0061602012 - Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione per la R.D.L. 28/2/1972 n. 680 - Società  
soggetta all'art. 2483 bis del Codice di Commercio e al regolamento di  
Gruppo Fondiaria S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di  
Assicurazione e Rassicurazione Sic. I al n. 1.00006 e facente  
parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi  
assicurativi al n. 030.

## NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI PRODOTTO NUOVA 1ª GLOBAL

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del  
Regolamento ISVAP n. 35/2010)

***"La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,  
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP".  
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della  
sottoscrizione della Polizza.***

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile  
richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione  
previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del  
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 011  
6657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 055 47941.

Sito Internet: [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

E-mail: [fondiaria-sai@fondiaria-sai.it](mailto:fondiaria-sai@fondiaria-sai.it)

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984  
pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla  
sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00006.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa (dati aggiornati a 04.2012)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad  
€ 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve  
patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità  
disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito  
alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni  
contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MEZZI D'OPERA**

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *n*) del Codice della Strada.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di *FONDIARIA-SAI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *FONDIARIA-SAI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **AVVERTENZA**

### **Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa**

**Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice l'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.**

**Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 2 "Esclusione e rivalsa", 3 "Estensione territoriale" e 6 "Determinazione del premio - comunicazione del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 "Sospensione in corso di contratto", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.**

## **AVVERTENZA**

**Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (Condizione speciale E) e punto 15 delle Condizioni Speciali H) ed L), si deve rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.**

**Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

## **AVVERTENZA**

**Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 12 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione).**

**Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell' annualità.**

Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di stipulazione di contratto SENZA IL TACITO RINNOVO, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

### **3.1 Estensioni della copertura**

Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

**D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;**

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa*, come per esempio l'età del *Proprietario*. L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

#### **AVVERTENZA**

***Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 15 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).***

#### **7. Informativa in corso di contratto**

L'Impresa si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

#### **8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito**

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "*Attestazione dello stato di Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ l'Impresa invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H ed L -, sull'*Attestazione* rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

#### **AVVERTENZA**

***Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.***

([www.fondiarial-sai.it](http://www.fondiarial-sai.it)). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

#### **Motoveicoli per trasporto cose e motoslitte**

La Condizione Speciale H – Bonus/Malus “*Due Ruote*” delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che la classe di merito di assegnazione e' la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione (***invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006***).

#### **Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale**

La Condizione Speciale L – Bonus/Malus “*Grandi Ruote*” delle Condizioni di Assicurazione prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in **nove** classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione e' la 5 (***secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso e' invece la 14***).

**Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciale H ed L dal punto 2 al punto 9.**

#### **INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO**

L'Impresa prevede nelle Condizioni Speciali H ed L il mantenimento della classe di merito -purche' non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*)- in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro Matricola*);
- furto del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso e' possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del *Proprietario* (o del *Locatario*, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonchè, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

#### **9. Recesso**

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 172 del *Codice*, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano oppure tramite fax, alla sede dell'Impresa o all'intermediario, entro il giorno di scadenza del contratto. In questo caso non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni (previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile).

In ogni caso, poi, in presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 “*Adeguamento del Premio*” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

- per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia* del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di *Denuncia* del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

**Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto**, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia* del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta. **Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative**, i termini entro i quali l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

Ricordiamo che sul sito internet dell'Impresa e' possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

### **13. Incidenti stradali con controparti estere**

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo:

**ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

**FAX: 06. 42133730**

**e-mail: [centroinformazioni@isvap.it](mailto:centroinformazioni@isvap.it)**

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.

## **16. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

E-mail: [servizio.reclami@fondiaria-sai.it](mailto:servizio.reclami@fondiaria-sai.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**FONDIARIA-SAI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Il rappresentante legale**  
**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Divisione Fondiaria  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimbrini

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2012*



Unipol

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Torino  
10126 - Corso Galileo Galilei, 12  
Tel. (+39) 011 6657111  
Fax (+39) 011 6657105  
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze  
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1  
Tel. (+39) 055 47941  
Fax (+39) 055 47926

Capitale sociale € 1.184.572.812,80 - I.V. - Numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino - Codice Fiscale e  
Partita I.V.A. 0001057012 - Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione (art. 16 D.L. 28-9/1923 n. 990) - Società  
soggetta all'obbligo di Cassazione e sovrintendenza di Unipol  
Gruppo Fondiaria S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di  
Assicurazione e Riscossione Sai. n. 1.00006 e soggetta  
già dal Gruppo Assicurativo Unipol sotto un Albo dei Gruppi  
Assicurativi al n. 540.

## NOTA INFORMATIVA PER TUTTI I VEICOLI PRODOTTO NUOVA 1<sup>a</sup> GLOBAL

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL'R.C.

(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del  
Regolamento ISVAP n. 35/2010)

**“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP,  
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.**  
**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della  
sottoscrizione della Polizza.**

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita è possibile richiedere un preventivo gratuito,  
redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla  
formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del  
Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 011  
6657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 055 47941.

Sito Internet: [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

E-mail: [fondiaria-sai@fondiaria-sai.it](mailto:fondiaria-sai@fondiaria-sai.it)

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984  
pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla  
sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00006.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa (dati aggiornati a 04.2012)

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad  
€ 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494.731.136 e totale delle riserve  
patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità  
disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito  
alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni  
contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della Società [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it).

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

## **DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE RISCHI"**

### **ACCESSORIO**

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

### **AIRBAG**

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

### **APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI**

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

### **ASSICURATO**

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

### **ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

### **ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE**

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'*Assicurato* applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

### **BENEFICIARIO**

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di *Infortunio*.

### **CAPITALE ASSICURATO**

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

### **CARROZZERIE CONVENZIONATE**

Carrozzerie con le quali *FONDIARIA-SAI* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la *Liquidazione* diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto.

### **CARTA VERDE**

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- ❖ attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- ❖ adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

## **QUATTORRUOTE**

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

## **REGOLA PROPORZIONALE**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

## **SCOPERTO**

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

## **SCOPPIO**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

## **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE**

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

## **SOTTOASSICURAZIONE**

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (ved. **REGOLA PROPORZIONALE**).

## **STABILMENTE INSTALLATO**

Sono considerati "*Stabilmente installati*" gli *Accessori* e gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli *Apparecchi Audio-Fono-Visivi* con frontalino estraibile.

## **TELONI**

Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

## **Definizioni relative alla Garanzia "*Infortuni del conducente*"**

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia "*Infortuni del conducente*":

**Frattura:** soluzione di continuita' del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuita' e contiguita' con l'osso;**

**Gessatura:** mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretana. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

### **ÉQUIPE MEDICA**

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

### **IMPRESA**

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

### **INFORTUNIO STRADALE**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

### **SINISTRO**

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale, guasto meccanico, guasto elettrico, Incendio o Furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

### **STRUTTURA SANITARIA**

l'*Istituto di cura* o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

### **VEICOLO**

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

### **Definizioni relative alla Garanzia "ASSISAT"**

Le definizioni che seguono sono specifiche del solo pacchetto di Assistenza Stradale "ASSISAT":

**Abitazione:** la residenza anagrafica dell'*Assicurato*.

**Assicurato:** gli occupanti del *Veicolo*, purchè residenti in Italia.

**Centro Servizi:** centro servizi Viasat.

**Codice personale di riconoscimento:** numero indicato in *Polizza*, in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata, che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'*Assistenza* quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.

**Destinazione:** la località meta del viaggio.

**Disturbo post traumatico da stress:** l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di *Infortunio, Furto* o *Rapina*.

**Équipe medica:** gruppo di medici qualificati reperibili presso la *Struttura Organizzativa* 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per quanto concerne il *Premio*, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione *Rischi*" ed "Assistenza Stradale".

Nel caso di stipulazione di contratto *SENZA IL TACITO RINNOVO*, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione *Rischi*", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:

- **(A) Incendio:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
- **(B) Furto:** garantisce il veicolo contro i *Rischi* derivanti dal suo *Furto* o *Rapina*, anche solo di sue parti, nonché per i *Danni diretti* subiti nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- **(C) Collisione:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto con un altro veicolo identificato.
- **(D) Danni Accidentali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto comunque verificatosi.
- **(E) Eventi Sociopolitici e Naturali:** garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali (esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).
- **(F) Garanzie Aggiuntive Compact Perdite Pecuniarie:** in caso di perdita totale del veicolo garantiscono il rimborso della tassa di proprietà e delle spese d'immatricolazione; in caso di *Furto*, *Rapina*, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo, ovvero di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso delle spese di parcheggio e custodia disposti dall'Autorità e delle spese per il duplicato della patente di guida; in caso di *Furto*, *Rapina*, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* RCA garantiscono il rimborso delle spese per danni indiretti derivanti dall'inutilizzabilità del veicolo stesso.
- **(G) Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità:** assicurano la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivantegli dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori e la responsabilità civile del *Proprietario/locatore del veicolo* per i danni causati al conducente da difetti di manutenzione del veicolo medesimo.
- **(H) Garanzie Aggiuntive Oro:** garantiscono il rimborso dei danni da *Furto* di bagagli trasportati, delle spese per i documenti richiesti per la *Liquidazione* di un *Sinistro*, delle spese di lavaggio e disinfezione in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di *Furto* o *Rapina*, e delle spese per corsi di aggiornamento per recupero "punti".

## **AVVERTENZA**

*Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari. Si rinvia, inoltre, all'articolo 2 "Esclusioni" e all'articolo 10 "Limitazioni della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale" e a quanto specificatamente previsto dalle Condizioni Particolari di quest'ultima garanzia.*

*In particolare, con riferimento alla condizione particolare O) Infortuni del conducente della Sezione Protezione Rischi, l'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni (articolo O.2 "Esclusioni").*

*Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 7 "Sospensione in corso di contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Stradale", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.*

## **AVVERTENZA**

*Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi" e nelle Condizioni di Assicurazione della garanzia "Assistenza Stradale", nonché in Polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.*

*Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.*

*Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a € 550, indennizzo pari a € 500.*

*Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell'indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto in corrispondenza della voce "Capitale assicurato" riportata nelle Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi" A.3), B.3), D.3), ed E.3).*

## **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità**

### **AVVERTENZA**

*Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

*Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Stradale".*

### **8. Diritto di recesso**

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, si ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (1° comma articolo 1899 codice civile).

In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 "Adeguamento del *Premio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione *Rischi*" e "Assistenza Stradale").

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

***Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.***

### **10. Legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'articolo 180 del *Codice* il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il *Rischio* è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di *Polizza*.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo**

#### **AVVERTENZA**

***Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro all'Impresa o alla sua Agenzia/Punto di vendita entro 5 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Denuncia del Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi".***

***Per l'attivazione della garanzia "Assistenza Stradale", l'Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate all'articolo 8 "Obblighi dell'Assicurato" delle relative Condizioni Generali di Assicurazione.***

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: [http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm)) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**FONDIARIA-SAI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Il rappresentante legale**  
**FONDIARIA-SAI S.p.A.**  
Divisione Fondiaria  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimatti

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere quella di Carlo Cimatti.

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2010*